

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2303 del 06/05/2022
Oggetto	DPR N 59/2013 E SMI - DITTA GUALERZI SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LANGHIRANO (PR) VIA PER TORRECHIARA, 25 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 569/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2448 del 06/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei MAGGIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano in data 12/05/2015 (pratica SUAP 230/2014/Cme del 17/11/2014) alla Ditta GUALERZI SPA per lo stabilimento sito in comune di Langhirano (PR) Loc. Pilastro, Via per Torrechiara n. 25, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

con Provvedimento rilasciato in data 07/02/2018 (pratica SUAP 630/2017/UME) il SUAP Comune di Langhirano ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata in data 12/05/2015 (pratica SUAP 230/2014/Cme del 17/11/2014):

con Provvedimento rilasciato in data 31/10/2018 (pratica SUAP 161/2018/UME) il SUAP Comune di Langhirano ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata in data 12/05/2015 (pratica SUAP 230/2014/Cme del 17/11/2014) e smi;

con Provvedimento rilasciato in data 22/04/2022 (pratica SUAP 408/2020) il SUAP Comune di Langhirano ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata in data 12/05/2015 (pratica SUAP 230/2014/Cme del 17/11/2014) e smi;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano con nota prot. n. 17902 del 01/10/2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/151974 del 01/10/2021), presentata dalla società GUALERZI SPA, nella persona della Sig. Romeo Gualerzi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Langhirano (PR) Loc. Pilastro, Via per Torrechiara n. 25, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui ha presentato la modifica sostanziale;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.),** per cui ha presentato la modifica sostanziale;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per la quale la Ditta ha presentato il documento "Monitoraggio / Impatto Acustico" firmato da un tecnico abilitato in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta, è quella di "Produzione di prodotti a base di carne (lavorazione, disossatura ed affettamento prosciutti - produzione ed affettamento salumi vari)";

RILEVATO CHE:

- l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA di cui all'oggetto presentata dalla società GUALERZI SPA (Rif. SUAP 569/2021) risulta endoprocedimentale di un procedimento superiore di cui all'art. 53 della L.R.

24/2017 per il progetto di ampliamento del reparto affettamento e magazzino esistente con contestuale variante alla pianificazione territoriale vigente (PSC e RUE);

VISTI:

- il parere di IRETI S.p.A. prot. n. 20912 del 20/10/2021 acquisito a protocollo Arpar PG/2021/161934 del 20/10/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 04/11/2021 prot. n. 20303 (prot. Arpae PG/2021/169911 del 04/11/2021);
- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2021/171561 del 08/11/2021;
- il parere del Comune di Langhirano in merito alla compatibilità urbanistica dello stabilimento prot. n. 20691 del 09/11/2021 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2021/172436 del 09/11/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere del Comune di Langhirano in merito alle matrici scarichi idrici e impatto acustico prot. n. 672 del 13/01/2022 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/5557 del 13/01/2022, successivamente sostituito con il parere emesso in data 17/01/2022 prot. SUAP n. 781 (prot. Arpae PG/2022/6237 del 17/01/2022), comprensivo anche del parere di Arpae ST prot. n. PG/2021/199190 del 27/12/2021, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 21244 del 30/03/2022 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/52949 del 30/03/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera:

- la Ditta ha presentato istanza di modifica dell'AUA esistente;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Produzione di prosciutti stagionati" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

per gli scarichi idrici di specifica competenza di Arpae SAC di Parma:

- la ditta ha dichiarato nella domanda di modifica AUA sopra richiamata che “...L'intervento in progetto prevede la realizzazione di due corpo in ampliamento, con una superficie copertura in incremento di 3.762,82 mq. Le precipitazioni medie annuali della zona si stimano in 1 mc/mq, pertanto l'incremento del volume annuo delle acque meteoriche provenienti dalle nuove coperture è pari a: $3.762,82 \text{ mq} \times 1 \text{ mc/anno} = 3.762,82 \text{ mc}$ che verranno convogliate nello scarico S8 con recapito fosso intubato irriguo...”;
- la ditta ha dichiarato nella domanda di modifica AUA sopra richiamata che “...Per quanto concerne gli scarichi in acque superficiali, l'unica variazione, peraltro non soggetta ad autorizzazione, è l'incremento del volume di acque meteoriche provenienti dalla copertura, conseguente all'ampliamento del corpo C, scaricate nel recettore S8...”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 33107 del 11/05/2015, modificato in modo sostanziale con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-490 del 31/01/2018, con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-5589 del 29/10/2018 e in modo non con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-2471 del 18/05/2021 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano in data 12/05/2015 (pratica SUAP 230/2014/Cme del 17/11/2014), modificata in modo sostanziale dal Provvedimento rilasciato in data 07/02/2018 (pratica SUAP 630/2017/UME) e dal Provvedimento rilasciato in data 31/10/2018 (pratica SUAP 161/2018/UME) e in modo non sostanziale dal Provvedimento rilasciato in data 22/04/2022 (pratica SUAP 408/2020) a favore della società GUALERZI SPA, nella persona del Sig. Romeo Gualerzi in qualità di Legale rappresentante / gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Langhirano (PR) Loc. Pilastro, Via per Torrechiara n. 25, relativo all'esercizio dell'attività di “Produzione di prodotti a base di carne (lavorazione, disossatura ed affettamento prosciutti - produzione ed affettamento salumi vari)”, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 33107 del 11/05/2015 e smi:

- per il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”**
 - di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 751 del 17/01/2022 e nel parere di IRETI S.p.A. prot. n. 20912 del 20/10/2021 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - di specifica competenza di Arpae SAC di Parma, con l'incremento del volume di acque meteoriche provenienti dalla copertura, conseguente all'ampliamento del corpo C, scaricate nel recettore S8 pari a 3.762,82 mc/anno;

- per il titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 781 del 17/01/2022, comprensivo anche del parere di Arpae ST prot. n. PG/2021/199190 del 27/12/2021, e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 21244 del 30/03/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 33107 del 11/05/2015, modificato in modo sostanziale con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-490 del 31/01/2018, con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-5589 del 29/10/2018 e in modo non con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-2471 del 18/05/2021** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano in data 12/05/2015 (pratica SUAP 230/2014/Cme del 17/11/2014), modificata in modo sostanziale dal Provvedimento rilasciato in data 07/02/2018 (pratica SUAP 630/2017/UME) e dal Provvedimento rilasciato in data 31/10/2018 (pratica SUAP 161/2018/UME) e in modo non sostanziale dal Provvedimento rilasciato in data 22/04/2022 (pratica SUAP 408/2020);

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: “Cogeneratore a metano ” (Pot.1159 Kw)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore / giorno	24	h
Durata giorni / anno	300	giorni
Altezza minima	12	m
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95 mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio	40 mg/Nm ³
	Polveri	2 mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

EMISSIONE E02: “Caldaia a metano ” (Pot.820 kW)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore / anno	616	h
Altezza minima	12	m
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio	100 mg/Nm ³

Periodicità controllo

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

EMISSIONE E04: “Caldaia a metano a servizio della macchina lavatelai” (Pot..60 Kw)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore / giorno	2	h
Durata giorni / anno	260	giorni
Altezza minima	6	m
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio	100 mg/Nm ³

Periodicità controllo

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

EMISSIONE E13: “Caldaia a metano” (Pot.210 Kw)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore / anno	300	h
Altezza minima	10	m
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio	100 mg/Nm ³

Periodicità controllo

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

EMISSIONE E14: “n.2 caldaie a metano ” (Pot..53 Kw caduna)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore / giorno	2	h
Durata giorni / anno	260	giorni
Altezza minima	10	m
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio	100 mg/Nm ³

Periodicità controllo

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orari

EMISSIONE N. 03 – Aspirazione lavaggio prosciutti

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE N. 05 – Aspirazione lavaggio telai e bilancelle

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE N.06 - Macchina soffiatrice mufe salami

Gli effluenti polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad un idoneo sistema di abbattimento delle polveri, prima di essere convogliati in atmosfera.

EMISSIONE N. 07 – Aspirazione macchina lava salumi

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE N. 08 – Aspirazione macchina lava prosciutti

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE N. 09 – Aspirazione macchina lava telai

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera

EMISSIONE N. 10 – Aspirazione macchina lava bilancelle

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera

EMISSIONE N. 11 – Aspirazione macchina lava vagonetti

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera

EMISSIONE N. 12 – Macchina timbratrice

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera

EMISSIONI dalla N. 15 alla N.20 – Aspirazione aria locali tecnici

EMISSIONE N.21: Ricambio aria locale tecnico

EMISSIONE N.22: Torre evaporativa disosso

EMISSIONE N.23: Torre evaporativa affettamento

EMISSIONE N.24: Torre evaporativa chiller uffici

EMISSIONE N. 25: Caldaia a metano” (Pot.210 kW)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore / giorno	6	h
Durata giorni / anno	260	giorni
Altezza minima	10	m
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio	100 mg/Nm ³

Periodicità controllo

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi

secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orari

EMISSIONE E26: "n.2 caldaie a metano " (Pot..53 Kw caduna)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore / giorno	4	h
Durata giorni / anno	260	giorni
Altezza minima	10	m
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio	100 mg/Nm ³

Periodicità controllo

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orari

EMISSIONI dalla N. 27 alla N.31 – Ricambio aria locali tecnici

EMISSIONE N. 32 – Aspirazione macchina lava prosciutti

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E25 ed E26 si ritiene che:

- **la messa in esercizio degli impianti** (accensione dell'impianto) deve essere comunicata Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;

- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del DLgs. 152/06 e s.m.i) è valutato pari a 10 giorni. La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E25 ed E26, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E25 ed E26 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- i monitoraggi da effettuarsi ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) del D.Lgs. 1252/06 e s.m.i. all' emissione E01 devono avere periodicità annuale;
- per gli impianti originanti le emissioni N. E02, E04, E13, E14, E25 ed E26, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	GUALERZI S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00894500347
Sede legale:	Comune di Langhirano (PR) Loc., Pilastro, Via Torrechiara, 25 CAP 43013
Gestore	Romeo Gualerzi
Sede locale impianti:	Comune di Langhirano (PR) Loc., Pilastro, Via Torrechiara, 25
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-

Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Produzione di prodotti a base di carne (lavorazione, disossatura ed affettamento prosciutti – produzione e affettamento salumi vari)
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm ³ /a o kg/a]
Giorni/anno attività:	260
Ore / giorno	8

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)

Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN

(IPA)	97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510

	+ analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di

Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 33107 del 11/05/2015, modificato in modo sostanziale con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-490 del 31/01/2018, con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-5589 del 29/10/2018 e in modo non con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-2471 del 18/05/2021** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano in data 12/05/2015 (pratica SUAP 230/2014/Cme del 17/11/2014), modificata in modo sostanziale dal Provvedimento rilasciato in data 07/02/2018 (pratica SUAP 630/2017/UME) e dal Provvedimento rilasciato in data 31/10/2018 (pratica SUAP 161/2018/UME) e in modo non sostanziale dal Provvedimento rilasciato in data 22/04/2022 (pratica SUAP 408/2020), **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 33107 del 11/05/2015, modificato in modo sostanziale con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-490 del 31/01/2018, con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-5589 del 29/10/2018 e in modo non con**

Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-2471 del 18/05/2021 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano in data 12/05/2015 (pratica SUAP 230/2014/Cme del 17/11/2014), modificata in modo sostanziale dal Provvedimento rilasciato in data 07/02/2018 (pratica SUAP 630/2017/UME) e dal Provvedimento rilasciato in data 31/10/2018 (pratica SUAP 161/2018/UME) e in modo non sostanziale dal Provvedimento rilasciato in data 22/04/2022 (pratica SUAP 408/2020).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA (SUAP 569/2021) in riferimento al procedimento unico per il progetto di ampliamento del reparto affettamento e magazzino esistente con contestuale variante alla pianificazione territoriale vigente (PSC e RUE) da effettuarsi in comune di Langhirano, Loc. Pilastro, Via per Torrechiara n. 25 e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano, AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA e IRETI SPA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2021/28966

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Parma 20/10/2021

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.itSpett.le Comune di
LANGHIRANO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT020912-2021-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT042169-2021 del 01/10/2021
Vs. rif.: SUAP 569/2021Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it**Oggetto: Parere di conformità ditta Gualerzi Spa – LANGHIRANO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura, della ditta in oggetto, al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica AUA all'interno del Procedimento Unico Art. 53 della L.R. 24/2017 per ampliamento del reparto affettamento e magazzino esistente.


Gli scarichi S5 ed S8, costituiti da acque meteoriche e di raffreddamento prevedono quale recapito il corpo idrico superficiale con regolare deroga dall'obbligo di allaccio.

Gli scarichi S2, S3, S4, S6 ed S7, costituiti da acque meteoriche di piazzale e copertura, prevedono quale recapito il corpo idrico superficiale e pertanto non sono di competenza della scrivente.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Protocollo RT020912-2021-P del 20/10/2021

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT042169-2021 del 01/10/2021
Vs. rif.: SUAP 569/2021

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Gualerzi Spa

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Gualerzi Spa con sede legale in Langhirano - Via per Torrechiara n. 25, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO – Parma – Via per Torrechiara n. 25;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di **PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE** corrispondente all'attività **Salumifici - Produzione Salumi Crudi** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 260;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, lavaggio salumi, lavaggio locali ed attrezzature, di raffreddamento e condense compressori classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Vasche Affioramento Grassi;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 195 mc.**
- 11) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 50.000 mc.**
- 12) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:**

<i>Parametro</i>	<i>Valore</i>	<i>Unità di misura</i>
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD₅	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l

- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.


Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Allegato 2

Langhirano, lì 09/11/2021

SUAP Langhirano

sede

ARPAE SAC - Parma

PEC aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell’aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”
Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”

Pratica SUAP 569/2021 del 28/09/2021 – DITTA GUALERZI S.P.A. – Strada Prov.le Torrechiara, 25 – 43013 – LANGHIRANO - PR
Ubicazione intervento **Strada Prov.le Torrechiara, 25/C – 43013 – LANGHIRANO - PR**

Con la presente siamo a comunicare relativamente alla pratica in oggetto, che per quanto di competenza si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della compatibilità urbanistica.

Distinti saluti.

Il Responsabile del S.U.E. del
Comune di Langhirano
Arch. Benedetta Enili
(*File firmato digitalmente*)

Allegato 3



Prot.

Langhirano, li 17.01.2022

Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

e, p.c. Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

e, p.c. Spett.le ARPAE -
Sez. Prov.le di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest
aoopr@cert.arpa.emr.it

Rif. SUAP : **569/2021/UME/SU** del 28/09/2021

Oggetto: Parere di conformità per matrici : “scarichi idrici” e “impatto acustico”.
Ampliamento reparto affettamento e magazzino - Ditta **GUALERZI SPA**
posto in Langhirano, frazione Pilastro, strada per Torrechiara, 25/c

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta pervenuta dallo S.U.A.P. in data 01/10/2021 di pareri di competenza per le matrici “scarichi idrici” ed “impatto acustico” per progetto di ampliamento reparto affettamento e magazzino Ditta GUALERZI Spa, posto in Langhirano, frazione Pilastro, Strada per Torrechiara, 25/C;

VISTO il proprio precedente parere rilasciato in data 13/01/2022, prot. n°672, contenente errori materiali, con il presente parere si SOSTITUISCE INTEGRALMENTE il suddetto parere del 13/01/2022;

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all’adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall’insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore posto nel Comune di Felino;

- che l'insediamento svolgerà attività di produzione prodotti a base di carne corrispondente all'attività "salumifici – produzione salumi crudi" e lo scarico è classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^ del titolo IV^ della sezione II^ della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006": per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta Gualerzi PA, per la realizzazione di ampliamento reparto affettamento e magazzino, posto in Langhirano – frazione Pilastro, Strada per Torrechiara, 25/C, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETI Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato del 20/10/2021 Protocollo RT020912-2021-P, pervenuto in data 20/10/2021 prot. N. 19.329;

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso da ARPAE n. PG 2021/151974 del 01/10/2021 Sinadoc 227416/2021.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO**
(Ing. Michele GIORDANI)
Documento firmato digitalmente

Rif Arpae prot. n. PG/2021/151974 del 01/10/2021
Sinadoc 27416/2021

inviato con PEC

Spett.le

COMUNE DI LANGHIRANO
Sportello Unico attività Produttive

c.a. Responsabile del Procedimento
arch. Benedetta Enili

OGGETTO: Pratica SUAP 569/2021/UME/SU – indizione Conferenza dei Servizi ex art. 14 L. n. 241/1990 s.m.i. - Foma semplificata modalità asincrona.

Ampliamento reparto affettamento e magazzino ditta GUALERZI Spa, sita in Torrechaira, strada Prov.le Torrechiara n. 25, Comune Langhirano.

Parere relativo agli aspetti di competenza del Servizio Territoriale di Parma APA Ovest.

Fa seguito alla Vs. istanza, prot. n. 17902 del 01/10/2021, acquisita in pari data con prot. Arpae PG/2021/151974.

Matrice rumore

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico redatta in data 23/08/2021 dal del Tecnico Competente in Acustica dott. Daniele Bertoli;
- trattasi di esistente azienda la cui attività è la stagionatura e affettamento salumi;

- Le modifiche previste consistono nell'ampliamento della sede societaria attraverso la realizzazione di una nuova struttura a destinazione : reparto affettamento e magazzino;
- la ditta in esame è insediata in classe V[^] “Area Prevalentemente industriale”, ai sensi della vigente classificazione acustica del Comune di Langhirano (PR), confinante con aree inserite in classe III[^] “Area di tipo misto”;
- la valutazione di impatto acustico esaminata, fondata sia sulla situazione “Ante operam” che in quella “Post operam”, attesta la piena compatibilità delle attività che saranno svolte con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;
- i livelli di pressione sonora previsti presso i limitrofi ricettori, risultano essere inferiori ai valori di soglia, ex art. 4 c. 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, di 50 dB(A) per il periodo diurno e 40 dB(A) per quello notturno;

Considerato che:

- detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- le verifiche strumentali eseguite dal T.C.A. in differenti punti di misurazione risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona;
- sono stati considerati gli edifici residenziali prossimi all'area produttiva, inseriti nella classe acustica III[^] “Area di tipo misto”;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;

- La classificazione acustica del Comune di Comune di Langhirano, approvata in data 28/11/2003, con D.C.C. n. 94;

Si ritiene comunque di suggerire la realizzazione di una barriera in prossimità dell'ubicazione delle torri evaporative (esistente e futura) in prossimità del nuovo ampliamento definito "corpo est"; inoltre, ultimato l'ampliamento e la messa in funzione a regime degli impianti, si richiede l'esecuzione di un collaudo acustico che attesti quanto dichiarato nella valutazione previsionale di impatto acustico. L'esito della verifica dovrà essere inviato al Comune di Langhirano, il quale poi provvederà a trasmetterlo allo scrivente Servizio Territoriale, per le valutazioni di competenza.

Matrice scarichi

Con l'istanza presentata dalla Ditta, la stessa intende ottenere il rilascio di una modifica sostanziale di AUA per la realizzazione dei seguenti interventi:

- modifiche alla distribuzione interna del reparto disossatura nel corpo A, con installazione di una linea automatizzata per il lavaggio prosciutti. Dalla linea di lavaggio prosciutti perverranno degli scarichi idrici contenenti grassi, convogliati nella rete fognaria esistente recapitante in S1 in pubblica fognatura previo trattamento con vasche di affioramento grassi. La Ditta dichiara che la modifica non comporterà sostanziali variazioni quali o quantitative dello scarico.
- ampliamento del corpo C adibito all'affettamento dei saluti. Dal corpo C perverranno acque di lavaggio pavimenti e attrezzature convogliate anch'esse nella rete fognaria attraverso lo scarico S1 con lo stesso pre-trattamento in vasche di affioramento grassi.

Dal punto di vista degli scarichi idrici, la modifica richiesta comporterebbe:

- aumento dei volumi scaricati in pubblica fognatura attraverso S1 di circa 5000mc/a., per un totale di 45000 mc/a;
- aumento delle superfici coperte e dunque un incremento delle acque meteoriche raccolte che attualmente sono convogliate tramite lo scarico S8 in un fosso intubato, quindi in corpo idrico idrico superficiale afferente al Torrente Parma.

Per quanto di competenza del Servizio scrivente, ovvero in merito all'aumento del quantitativo di acque meteoriche scaricate attraverso S8, e fatti salvi diritti di terzi, si fornisce nulla osta favorevole alla modifica richiesta.

I TECNICI

Roberto Marchignoli

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Brunella Miano

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Allegato 4

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0021244
DATA: 30/03/2022
OGGETTO: PRATICA N. 569/2021 MODIFICA AUA DITTA GUALERZI SPA - COMUNE DI LANGHIRANO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0021244_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	D549863CBDEF6B1D53226DAA4401CBE3 98AF6583FA7B77AD077B7B8DC6073637



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Langhirano - Comune Di
Langhirano
protocollo@postacert.comune.
langhirano.pr.it

Arpae Emilia-Romagna
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PRATICA N. 569/2021 MODIFICA AUA DITTA GUALERZI SPA - COMUNE DI LANGHIRANO

In riferimento alla istanza di AUA e variante urbanistica della ditta Gualerzi S.p.A., con sede in via Torrechiara n. 25, 43010 Pilastro di Langhirano (PR);


valutata la documentazione tecnica allegata e tenuto conto che:

- la ditta effettua lavorazione e stagionatura di prosciutti, coppe, pancette e salami;
- l'istanza riguarda modifiche alla distribuzione interna della zona disossatura con installazione di nuova linea lavaggio prosciutti e ampliamento del reparto di affettamento con realizzazione di due corpi di fabbrica in ampliamento verso est e verso sud;
- si prevedono nuovi punti emissivi in atmosfera quali: Emissione n. E25 – E26 Caldaie a condensazione alimentate a gas metano Emissioni n. E17-28-29-30-31 – N° 5 ventole per estrazione aria dai locali tecnici del nuovo affettamento; Emissione n. E32 – Aspirazione della nuova linea lavaggio prosciutti predisossatura;
- nella relazione di impatto acustico si dichiara che “le nuove sorgenti connesse all'ampliamento rispettano i limiti applicabili ai valori di immissione assoluta e differenziale”;
- l'intervento ricade in una zona classificata dal vigente RUE come “Sub ambito di riqualificazione e ampliamento produttivo da attuare tramite PUA” in sub ambito individuato nelle NTA del PSC con la sigla “RAP”. L'iniziativa viene assoggettata al Procedimento Unico di cui all'art. 53 della L.R. n. 24 /2017, trattandosi di ampliamento di attività produttiva esistente;

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:



Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.